

DECRETO DEL DIRETTORE

N. 205 DEL 11.11.2013

OGGETTO:

**Permessi mensili retribuiti ai sensi dell'art. 33, c. 6, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Dipendente C. A. - matricola 59.**

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'art. 14, comma 5, della Legge Regionale 07 aprile 1998 n. 8, con il quale si definiscono le competenze del direttore;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 22.09.2010 con la quale si procede alla nomina del Direttore;

VISTI gli artt. 3, 4 e 33 della Legge 05 febbraio 1992, n. 104 e s.m. e i. ad oggetto "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

VISTI in particolare:

- l'art. 33, c. 2, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, "I soggetti di cui al comma 1 (la lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padre...) possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino;

- l'art. 33, c. 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, "A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.

Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”;

- l'art. 33, c. 6, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, “La persona handicappata maggiorenne in situazioni di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso”;

VISTO il 6° comma dell'art. 19 del C.C.N.L. del Comparto Regioni – Autonomie Locali del 06.07.1995, che testualmente recita: “I permessi di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi, non riducono le ferie e possono essere fruiti anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili”;

VISTE :

- la Circolare Dipartimento Funzione Pubblica Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni - Servizio Trattamento Personale, 6 dicembre 2010, n. 13;
- la circolare INPS 01 marzo 2011, n. 45 “Permessi a favore di persone con disabilità grave. Art. 33 della legge n. 104/1992”;
- la circolare INPS 6 marzo 2012, n. 32 “Decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011. *Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi. Modifica alla disciplina in materia di congedi e permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità;*
- la circolare Dipartimento della Funzione Pubblica, Servizio Studi e Consulenza Trattamento Personale, 3 febbraio 2012, n. 1 “*Modifiche alla disciplina in materia di permessi e congedi per l'assistenza alle persone con disabilità - decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 (Attuazione dell'art. 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi)*”;
- la circolare INPS 24 luglio 2012, n. 100 “*Integrazione della circolare n. 45 del 1 marzo 2011 sulla fruizione dei permessi ex art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da parte dei dipendenti dell'Istituto a seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 18 luglio 2011, n. 119*”;

PRESO ATTO:

- della richiesta in data 07.11.2013, assunta al protocollo dell'Ente n. 003409 pos. 19/2 del 07.11.2013, conservata agli atti, con la quale la dipendente C. A. (matricola 59), assunta a tempo indeterminato e pieno, in forza presso l'Area Affari Generali, Lavori Pubblici e Patrimonio, chiede di usufruire dei permessi di cui all'art. 33, c. 6, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- che nella suddetta domanda la richiedente dichiara:
 - di essere in stato di handicap in situazione di gravità accertato dalla Commissione Medica competente (della Unità Locale Socio Sanitaria n. 20 della Regione Veneto), art. 4 comma 1 L. 104/1992, per l'accertamento dell'invalidità civile ex art. 3 comma 3 L. 104/1992;
 - che da parte dell'U.L.S.S. non si è proceduto a rettifiche o non è stato revocato o modificato il giudizio sulla gravità dell'handicap proprio o del familiare;

- della certificazione della Commissione Medica di prima istanza per l'accertamento dell'handicap L.104/1992 dell'Azienda ULSS n. 20 della Regione Veneto, rilasciata ai sensi degli artt. 3 e 4 della Legge 104/92 ed attestante che la dipendente C. A. (matricola 59) è persona con handicap in situazione di gravità per la quale ricorrono le condizioni al fine di conseguire i benefici di cui all'art. 3 comma 3 Legge 104/92;

DATO ATTO che sussistono le condizioni previste dalla normativa sopracitata e che, pertanto, alla dipendente C.A. (matricola 59) spettano i permessi di cui all'art. 33, c. 6, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E T A

1. di riconoscere, per quanto esposto nella parte narrativa, ai sensi dell'art. 33 comma 6 della Legge 104/92 e dell'art. 19 comma 6 del C.C.N.L. del 06.07.1995 e s.m. e i., alla Sig.ra C. A. (matricola 59), Collaboratore esecutivo, con inquadramento nella categoria B, posizione economica B-4 presso l'Ufficio Affari Generali e Provveditorato nell'Area Affari Generali, Lavori Pubblici e Patrimonio dell'ESU, in riferimento al contenuto della domanda ed alla documentazione allegata, il diritto ad usufruire di 2 ore di permesso giornaliero o, alternativamente, di tre giorni di permesso mensile retribuiti, fruibili anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili, previa indicazione da parte del fruitore, persona con handicap in situazione di gravità;
2. che la dipendente è tenuta a comunicare alla struttura di appartenenza, all'inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell'arco del mese di riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione;
3. di dare atto che tali permessi:
 - sono utili ai fini della maturazione delle ferie;
 - sono utili ai fini della maturazione della tredicesima;
 - sono coperti dalla relativa contribuzione pensionistica e previdenziale;
4. di individuare quale responsabile del procedimento Stefano Tomelleri, Area Risorse Umane dell'ESU di Verona.

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8.

AREA RISORSE UMANE

(Stefano Tomelleri)

IL DIRETTORE

(Gabriele Verza)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunto l'impegno di € _____ sul cap. _____

del Conto / del Bilancio _____

al n. _____ ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona, _____

IL RAGIONIERE

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E' esecutivo dalla data di adozione.

Il presente decreto è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno _____

IL DIRETTORE
